



COMUNE DI MALETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n.14 del 07/07/2014

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del Comune di Maletto. Con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella L. n.142/1990 e nel D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come recepiti dalla legislazione regionale: individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
6. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune. Per particolari e motivate esigenze dell'Ente tale termine è anticipato al trentesimo giorno.

Art. 3 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di rispetto reciproco, collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze,

vengono diffusi con strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche.

4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune. Per particolari e motivate esigenze dell'Ente tale termine è anticipato al trentesimo giorno.

Art. 4 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt.52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

3. In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali-

1. E' designato "Funzionario Responsabile dei Tributi" del Comune il Funzionario del Settore al quale le entrate tributarie sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina, salvo diverse disposizioni da parte dello stesso ministero.

3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente.

4. In particolare il funzionario responsabile:

a) cura tutte le attività inerenti la gestione di ciascun tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie) ;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

h) all'occorrenza esercita il potere di autotutela.

5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali, ivi compreso il comando dei VV.UU., sono tenuti a fornire, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 9 - Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti o, in mancanza, nelle norme legislative vigenti:

-tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o conti correnti specifici indicati nei regolamenti di ogni singolo tributo;

-tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale. I versamenti eseguiti tramite assegni bancari o postali vengono accettati con la clausola "salvo buon fine".

-tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;

-tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'agenzia delle entrate.

2. Le entrate non tributarie sono riscosse:

-tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;

-tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;

-tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune. I versamenti eseguiti tramite assegni bancari o postali vengono accettati con la clausola "salvo buon fine";

-tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o conti correnti specifici indicati nei regolamenti di ogni singola entrata;

-tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

3. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano possono effettuare i versamenti oltrechè con la modalità di cui ai superiori punti "1" e "2", tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

4. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

5. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento non saranno applicate sanzioni per versamenti eseguiti con forme diverse da quelle sopra specificate.

6. A partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, ove il contribuente continui a versare presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art.7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

7. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad €0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 10 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €10,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera :T.A.R.I. giornaliera e C.O.S.A.P. temporanea; per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €20,00 per anno, ove comprensive di imposta, sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica atti giudiziari.

3. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 12 - Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

Art. 13 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - a. essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - b. se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - c. contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - d. contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - e. contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - f. indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

- g. indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 14 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 15 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente. Per le notifiche eseguite tramite i propri messi notificatori la spesa di notifica ripetibile è pari al costo corrispondente alla raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento.

Art. 16 - Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. E' inoltre ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
3. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
4. E' consentita la compensazione, d'ufficio o su richiesta del contribuente, di crediti d'imposta e relativi interessi maturati in anni precedenti e non prescritti, con debiti d'imposta, comprensivi di eventuali interessi e sanzioni relativi ad anni successivi e non prescritti.
5. La stessa compensazione di cui al precedente punto "4" è consentita tra coniugi ed in capo a più contribuenti uniti tra loro da vincoli di parentela o affinità in linea retta o collaterale entro il secondo grado, su specifica richiesta degli stessi.
6. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui ai commi "2, 4 e 5" deve presentare al Comune, una dichiarazione mediante utilizzo di moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune contenenti le generalità ed i codici fiscali dei contribuenti interessati, le somme e gli anni d'imposta inerenti la compensazione.

8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

9. E' altresì ammessa la compensazione tra crediti di qualsiasi natura vantati dal comune nei confronti di contribuenti e loro familiari anagraficamente conviventi, con debiti del comune di qualsiasi natura, ivi compresi emolumenti retributivi di qualsiasi genere, nei confronti degli stessi contribuenti e loro familiari anagraficamente conviventi. Pertanto, l'ufficio di ragioneria, prima dell'emissione dei mandati di pagamento verifica eventuali crediti di qualsiasi natura – ivi compresi quelli relativi a ruoli trasmessi al concessionario della riscossione - vantati dal comune nei confronti del beneficiario del mandato e dei suoi familiari conviventi. Ove lo stesso ufficio accerti la sussistenza di tali crediti comunica all'interessato che l'emissione del mandato è subordinata:

- alla dimostrazione del saldo dei crediti vantati dal comune, se relativi a ruoli consegnati al concessionario della riscossione;

- alla richiesta di compensazione per gli altri crediti, da produrre da parte del beneficiario del mandato al prot. Generale del comune su moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'ufficio di ragioneria.

Art. 17 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che —in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs.446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs.46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che — in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Art. 19 - Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

2. A tal fine, ai sensi delle norme vigenti e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art.20 - Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima;

2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

3. La Giunta Comunale, inoltre, in presenza di normative poco chiare e/o che hanno potuto indurre in errore i contribuenti circa il loro regolare assolvimento degli obblighi di versamento e/o di dichiarazione, può disporre la riscossione delle entrate non versate in tutto o in parte e/o versate tardivamente, senza applicazioni di sanzioni e di interessi.

4. La Giunta Comunale, altresì, al fine incentivare l'attività di riscossione, può destinare una quota delle somme effettivamente riscosse, se previsto e/o non vietato dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

(il comma 4 è stato abrogato con emendamento approvato nel corso della seduta consiliare di adozione del presente regolamento).

Art.21 - Rateizzazioni

1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento, nonché di atti di messa in mora e decreti ingiuntivi, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell'importo complessivo indicato nell'avviso.

2. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza del contribuente, da presentare al protocollo generale del comune, direttamente o a mezzo servizio postale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso ed è concessa dal funzionario responsabile della specifica entrata alle seguenti condizioni:

a)- Numero rate consentite e di pari importo dieci, elevabili a 20 se l'importo complessivo dovuto supera € 2.000,00 ed a 40 se l'importo complessivo dovuto supera € 5.000,00. Il Funzionario responsabile di ciascuna entrata, ove accerti la sussistenza di gravi problemi economici del debitore, su richiesta dello stesso può concedere rateizzazioni di pagamento oltre i limiti sopra specificati.

b)- La scansione temporale delle rate deve essere mensile con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese;

c)- Sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi nella misura stabilita dal successivo art.24, da applicarsi con le modalità stabilite nello stesso articolo.

d)- Il mancato pagamento anche di una sola rata, protratto oltre il termine di scadenza della rata successiva, determina la decadenza del beneficio e l'obbligo di pagare il debito residuo in unica soluzione entro due mesi dalla scadenza della rata non adempiuta;

e)- Se il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) dipende da sopravvenute ed impreviste cause di difficoltà economiche in capo al nucleo familiare del contribuente, da accertarsi con apposita relazione dell'ufficio di servizio sociale, il beneficio della rateizzazione può essere rinnovato per il debito residuo ed alle altre condizioni sopra specificate;

f) Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. I regolamenti di ogni singola entrata possono individuare ulteriori e specifiche modalità di rateizzazione dei debiti degli utenti/contribuenti nei confronti del Comune, ferma restando l'applicazione degli interessi nella misura stabilita dal precedente punto 2. lett. c)

Art.22 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente/utente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi fino alla data dell'istanza di rimborso, nella misura stabilita dal successivo art.24. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €10,00 al netto degli interessi.

Art.23 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio recupero crediti e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio recupero crediti verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva se le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio recupero crediti può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 200,00.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 500,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione — da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale — di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art.24 - Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 Legge 27 dicembre 2006 n.296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione, la dilazione e la rateizzazione di pagamento dei tributi locali, nonché per il rimborso di tributi versati e non dovuti, è stabilito in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo applicabile ai tributi locali, come individuato al comma precedente.
3. Alla riscossione, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano i tassi di interesse, da calcolarsi su base giornaliera, nella misura sostenuta dal Comune sulle anticipazioni di tesoreria. Al rimborso delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse sui depositi praticati dal tesoriere in favore del Comune, da calcolarsi, anch'essi su base giornaliera.

Art.25 - Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 692, Legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), spetta al Funzionario responsabile del tributo costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b; D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni

TITOLO IV

NORME FINALI

Art.26 – Norme Finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare precedentemente emanata e che deve intendersi espressamente abrogata.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e si applica dal 01.01.2014.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Aliquote e tariffe
- Art. 3 - Rapporti con i cittadini
- Art. 4 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 9 - Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Art. 10 - Minimi riscuotibili

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 11 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 12 - Avviso bonario
- Art. 13 - Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 14 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 15 - Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 16 - Compensazione
- Art. 17 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie
- Art. 18 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
- Art. 19 - Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 20 - Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 21 - Rateizzazioni
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 24 - Interessi sulle entrate locali
- Art. 25 - Contenzioso tributario

TITOLO IV

NORME FINALI

- Art.26 – Norme Finali